

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 8 dell'8.1.2025

Estensore: *Del Forno*

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - CREDITO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLOSA PREORDINAZIONE

Sussiste il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente alla proposizione di un'azione revocatoria ordinaria ove il credito sia fondato su un'ordinanza di assegnazione successiva all'atto dispositivo.

L'ordinanza di assegnazione non è, infatti, titolo esecutivo contro il debitore originario, ma soltanto contro il terzo assegnatario; non ci si trova in presenza né di un fenomeno successorio né di un fenomeno di espansione soggettiva del titolo esecutivo, con la conseguenza che il credito sorge solo con l'emissione dell'ordinanza e acquista efficacia in seguito alla sua notifica.

È poi del tutto inipotizzabile la dolosa preordinazione del compimento dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito e la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma, trattandosi di credito insorto in forza di un provvedimento giurisdizionale di assegnazione coattiva.